



COMMENTO

Deducibilità limitata per i bonus legati alle plusvalenze *pex*

Con la risposta all'interpello n. 90, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul trattamento fiscale dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti ex art. 87 del TUIR.

Il quesito riguarda la società ALFA S.p.A. la quale ha introdotto un piano di incentivazione per premiare il management per la creazione di valore tramite operazioni di dismissione o quotazione di partecipazioni, generando un extra valore. Il premio, un bonus straordinario, è legato al raggiungimento di performance aziendali superiori a una soglia del 10% (extra performance). L'ammontare del bonus varia in percentuale all'extra performance ottenuta e viene erogato ai beneficiari ancora in essere al momento dell'assegnazione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto al bonus decade. Nel 2023, ALFA ha trasferito la sua quota in una società, realizzando una plusvalenza soggetta a imposizione del cinque per cento. Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ha determinato l'importo del Bonus Pool.

ALFA chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi, ritenendoli spese per il personale interamente deducibili, anche in caso di cessione di partecipazioni esenti. ALFA ritiene che i premi dalla stessa corrisposti ai dipendenti/beneficiari, integrano spese per il personale e, quindi, componenti negativi di reddito interamente deducibili anche qualora gli stessi siano assegnati a fronte della cessione di una partecipazione da cui origina una plusvalenza esente.

Secondo ALFA i premi accordati ai dipendenti in forza del Piano, retribuendo l'attività manageriale svolta, si qualificano quali spese per il personale interamente deducibili anche nell'ipotesi in cui la remunerazione integrativa sia riconosciuta a fronte di un'operazione di cessione di una partecipazione esente, trattandosi di oneri che, in quanto tali, non possono presentare il carattere di ausilio alla cessione che determina il collegamento esistente con il realizzo di una plusvalenza parzialmente esente.

Non vi sarebbe alcun legame tra gli "oneri accessori di diretta imputazione" al costo della partecipazione e le voci di costo del lavoro rappresentative di un premio ai dipendenti. Ne deriverebbe, quindi, la piena deducibilità delle spese in questione, quali spese generali, ai sensi dell'art.109, comma 5, del TUIR,

Infine, ALFA richiama la risposta ad interpello n. 539, pubblicata il 10 ottobre 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'integrale deducibilità di tali incentivi, sul presupposto che gli stessi rappresentano un costo sostenuto dalla società istante al fine di garantire all'amministratore delegato e al dirigente apicale una remunerazione integrativa per i servizi resi.

A parere dell'Agenzia l'articolo 4, lettera e), della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), in attuazione della quale è stata



emanata la disciplina in materia di *participation exemption* di cui all'art 87 del TUIR, prevede l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione della citata legge n. 80 del 2003, emerge, inoltre, che i costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni che si qualificano ai fini pex, che risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e, pertanto, devono essere oggetto di apposita variazione in aumento del reddito, sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 109. Per quanto concerne i costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall'articolo 109, comma 5, del TUIR. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento relativo è considerato esente.

Ciò premesso con riferimento al trattamento fiscale dei costi strettamente connessi alla cessione di plusvalenze esenti, con riferimento al trattamento fiscale dell'onere sostenuto per i premi corrisposti e da corrispondere in futuro ai beneficiari in forza del Piano di incentivazione l'Agenzia osserva quanto segue.

Da segnalare che ALFA ha anche rappresentato che l'onere sostenuto non è stato rilevato contabilmente in un'autonoma voce di costo ma portato in abbattimento del valore della plusvalenza nettizzando l'importo della stessa.

Al riguardo, l'Agenzia afferma che le modalità e i criteri di contabilizzazione dei Premi - corrisposti e da corrispondere ai Beneficiari in forza del Piano di incentivazione adottati in sede di determinazione della plusvalenza, tramite rilevazione dell'ammontare del "Premio" a diretta riduzione della stessa, denotano l'esistenza di un legame "non indistinto" con la realizzazione della plusvalenza esente.

Pertanto, sulla base dei principi espressi nella circolare n. 36/E del 2004 e ribaditi nella circolare n. 107E del 2006, con riferimento ai costi specificamente inerenti alla cessione di partecipazioni esenti, l'Agenzia ritiene di non poter condividere la soluzione proposta dall'Istante.

I Premi contabilizzati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima devono, infatti, comunque ritenersi deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza